



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici**

☒ Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☎ 0461.496444 – ☒ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

SITO INTERNET

Trento, **20 GEN. 2014**

Prot. n. S171/2013/ **29174**/3.5/1123-13
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MANIFATTURA – GREEN INNOVATION FACTORY – AMBITO B, LOTTO 1 A ROVERETO (TN).

INTEGRAZIONE DEL BANDO INTEGRALE DI GARA E NOTA DI CHIARIMENTI

Si riportano di seguito i quesiti/ricieste formulati da alcune imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto e le relative risposte fornite dall'Amministrazione:

Quesito n. 1

Nel bando di gara a pag. 15 - punto 2) Requisiti dei progettisti – al punto 3) relativo ai “due servizi di punta” viene richiesto che i servizi presentati siano “...interventi di carattere edilizio comprendenti tutte le tipologie di lavorazioni indicate nelle premesse del presente bando (definizione ex articolo 14 L. 143/1948: lc, lg, IIIa, IIIb, IIIc)”.

Si chiede di chiarire se, in caso di ATI di Progettisti individuati, di tipo verticale, la Società, a cui farà capo il responsabile della progettazione strutturale (Società mandante in costituenda ATI) svolgendo la progettazione per la classe I cat. g) in misura pari al 100%, potrà dichiarare il requisito relativo ai “due servizi” solamente per tale classe, mentre i due servizi, per le restanti classi/categorie – complete di tutte le tipologie di lavorazioni richieste dal Bando, verranno dichiarati dalla società mandataria.

Risposta:

Si conferma, fermo restando che ciascuno dei due servizi dichiarati dalla società mandante deve ricomprendere tutte le tipologie di lavorazioni indicate nel bando di gara e riferirsi a tipologie di lavori analoghi per dimensione a quelli oggetto di affidamento (importo superiore a 10 milioni).

Il requisito di cui al punto 3) del paragrafo 2) del bando di gara potrà essere infatti soddisfatto attraverso due servizi per ciascuna ciascuna tipologia di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare - definizione ex art. 14 L. 143/1949: lc, lg, IIIa, IIIb e III c), per un importo complessivo, per ciascuna tipologia, almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, fermo restando che ai fini di soddisfare la condizione di analogia ciascuno dei servizi dovrà ricomprendere tutte le tipologie di lavorazioni indicate nel bando di gara e riferirsi a tipologie di lavori analoghi per dimensione a quelli oggetto di affidamento (importo superiore a 10 milioni). Si precisa che, salvo per le

lavorazioni specificatamente indicate dal concorrente al fine del soddisfacimento degli importi globali previsti (0,40 dell'importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione) le altre tipologie di lavorazione dei servizi indicati non dovranno soddisfare importi minimi in relazione agli importi stimati per le corrispondenti lavorazioni poste a base di gara.

Quesito n. 2

In relazione ai requisiti richiesti per i Progettisti al punto 2) pag. 15 del Bando di gara, si chiede di chiarire che tipo di requisito tecnico/organizzativi dovrà possedere la Società a cui farà capo il responsabile della implementazione Leed, (Società mandante in costituenda ATI), in considerazione del fatto che la suddetta Società non può classificare i servizi svolti nelle classi/categorie di pertinenza dell'Ingegnere e dell'Architetto.

Risposta:

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per i progettisti sono indicati al paragrafo 2.2 punto 2) del bando di gara. Secondo quanto espressamente previsto dal medesimo bando di gara, nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi o intenda associare più di un soggetto di cui all'art. 20 della L.P. 26/93, i requisiti di cui al paragrafo 2 punti 1), 2) e 4) devono essere posseduti cumulativamente, mentre il requisito di cui al punto 3 non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero da uno dei soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93. Per il professionista indicato per l'implementazione Leed, ai fini della partecipazione alla gara non vengono richiesti requisiti minimi di capacità economica – finanziaria e tecnico-organizzativa.

Resta salva la necessità del possesso da parte dello stesso della qualifica professionale di Leed Ap come indicato al paragrafo 3 comma 4 del documento di gara "Capitolato speciale d'Appalto – parte amministrativa" nonché al paragrafo 2.2.3.2.1 1.B.2.1 Completezza delle specializzazioni professionali del documento di gara "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Alla di quanto sopra, per maggior chiarezza si è provveduto ad integrare il paragrafo 2.1 (pag. 10) del bando di gara prot. n. S171/2013/592267/1123/3.5-2013 di data 30 ottobre 2013 e a pubblicare il medesimo nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it

Quesito n. 3

Per quanto concerne la documentazione da prodursi per la parte tecnica di cui al paragrafo 1.B1 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" si chiede di chiarire se tale incartamento debba essere sottoscritto anche dai tecnici abilitati oltre che dai legali rappresentanti delle Società che compongono l'ATI di progettisti.

Risposta:

Secondo quanto indicato al paragrafo 2.2 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" *"gli elaborati tecnici di cui al punto 1.A2 e di cui, ove richiesto dagli allegati, al punto 1.A1 dell'offerta tecnica dovranno essere firmati anche da un tecnico abilitato secondo la normativa italiana, che se ne assume la piena responsabilità secondo la normativa vigente"*. Non è richiesta la firma da parte dei tecnici abilitati degli elaborati per il criterio 1.B1 – progetto esecutivo – sviluppo di due moduli tipo.

Quesito n. 4

Il Bando di gara al punto 4 di pag. 20 del capitolo "3A.1 Dichiarazioni da allegare all'offerta economica" indica:

"le eventuali giustificazioni dell'offerta, al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. 26/93, mediante la compilazione, per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo, delle schede di analisi dei prezzi, secondo il modello di scheda di cui all'allegato 9 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";

In base a quanto sopra si chiede conferma se sia corretta la seguente interpretazione:

a - In sede di offerta il concorrente presenta le schede di analisi per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo, secondo il modello di scheda di cui all'allegato 9 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";

b - Nel caso che l'offerta del concorrente risultasse anomala dovrà presentare gli importi richiesti dal bando, dietro richiesta, gli elementi giustificativi elencati al punto "7. Modalità di valutazione delle offerte anomale" a pag. 41 del Bando di Gara.

Risposta:

Secondo quanto disposto dai paragrafi 3A.1 e par. 7 del bando di gara, in sede di presentazione dell'offerta il concorrente potrà già produrre le giustificazioni dell'offerta mediante la compilazione per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo delle schede di analisi dei prezzi (in tale caso, le stesse andranno inserite nella busta contenente l'offerta economica), senza incorrere nell'esclusione dalla gara, nel caso in cui ciò non avvenga. Si ricorda, altresì, che nel caso in cui l'offerta presentata risultasse anomala, il concorrente sarà tenuto a fornire per iscritto, entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione (comunque non inferiore a 15 giorni), le giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economica del procedimento di costruzione, le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per eseguire i lavori, l'originalità degli stessi ecc.

Quesito n. 5

Al punto "2.3 Offerta Economica" ultimo capoverso a pag. 21 dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" è indicato che l'offerta Economica comprende, tra gli altri, i seguenti elaborati *"Schede di analisi dei prezzi (compresi gli eventuali nuovi prezzi), compilate dal concorrente e firmate con le modalità sopra indicate (per ulteriori indicazioni in merito vedere il paragrafo 3.3)."*

Considerato che al punto "3.4) Modalità di formulazione dell'Offerta Economica" del Bando di gara (III° capoverso pag. 17) viene indicato che non dovranno essere inserite nuove voci nella "Lista delle categorie previste per l'Appalto" a seguito della presentazione di eventuali migliorie, si chiede che venga specificato cosa si debba intendere per "eventuali nuovi prezzi".

Risposta:

Si conferma che per le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte il concorrente non dovrà inserire nuove voci nella "Lista categorie" il quanto le medesime saranno comprese e compensate nelle corrispondenti voci della "Lista categorie" previste per l'appalto e a cui si riferiscono o alle quali sono collegate. In conformità a quanto previsto dall'art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 per gli appalti compensati a corpo, il concorrente potrà invece inserire nella "lista categorie" le voci e le quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto dagli elaborati grafici e negli altri documenti che faranno parte del contratto.

Quesito n. 6

L'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" riporta:

a - al punto 2.2 del capitolo 2.2 OFFERTA TECNICA

"Tutta la documentazione costituente questa parte di offerta dovrà essere sottoscritta dai soggetti di seguito elencati:

- *Legale rappresentante del Concorrente;*
- *Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea già costituita;*
- *Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di associazione temporanea non ancora costituita.*

....omissis"

b - al punto "2.3 OFFERTA ECONOMICA"

"Fatte salve le modalità di sottoscrizione dell'elaborato "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera" espressamente prescritte negli atti di gara, si specifica che tutta la documentazione da allegare all'offerta Economica dovrà essere firmata in ogni sua pagina da:

- Legale rappresentante del Concorrente;
- Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea già costituita;
- Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di associazione temporanea non ancora costituita.

....omissis"

In base a quanto sopra si chiede se il sottoscrittore dei documenti facenti parte dell'offerta tecnica e dell'Offerta Economica possa essere anche un procuratore investito di appositi poteri dal Legale rappresentante dell'impresa.

Risposta:

La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri in conformità alla normativa vigente.

Quesito n. 7

Si chiede di poter ottenere i files editabili relativi al progetto definitivo posto a base di gara;

Risposta:

L'Amministrazione non intende mettere a disposizione detti files in formato editabile.

Quesito n. 8

Il documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", al punto 2.2.3.1, specifica chiaramente come le tavole prodotte nell'ambito della finalizzazione esecutiva del progetto definitivo abbiano lo scopo di dimostrare la chiarezza illustrativa e la metodologia di produzione degli elaborati grafici. Si richiede in tal senso se anche il cartiglio utilizzato per le tavole prodotte in fase di gara debba rappresentare quello che sarà poi eventualmente impiegato nella successiva fase di progettazione esecutiva, o se invece possa essere strutturato in maniera tale da consentire una più efficace presentazione delle informazioni richieste in questa prima fase progettuale.

Risposta:

Il cartiglio, benché auspicabilmente chiaro, non è oggetto di valutazione.

Quesito n. 9

Il documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", al punto 2.2.2.1, dichiara la possibilità di procedere all'inserimento della documentazione tecnica ed esplicativa che il concorrente ritiene utile al fine di meglio caratterizzare la propria offerta. Si richiede in tal senso se il materiale inserito con tale finalità debba essere conteggiato nel limite delle 4 facciate A4 o possa invece essere considerato quale documentazione di accompagnamento.

Risposta:

il limite è confermato in riferimento alla documentazione tecnica ed esplicativa.

Con riferimento alle richieste di proroga dei termini, si informa che il responsabile del procedimento di Trentino Sviluppo S.p.A., con nota di data 15 gennaio 2014, ha comunicato che allo stato attuale non si ravvisano elementi tali da comportare una proroga dei termini di gara.



IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna -

